



TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 160

Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari

Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche' la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.

Versione in vigore dal 30 settembre 1993 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	IX — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-160-conferma-di-disposizioni-vigenti-in-materia-di-valori-mobiliari/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it